



08.10/000069-01  
DIRA40020 - 2013/5

**DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE**  
**UFFICIO V.I.A.**

**Oggetto:** D. LGS. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 40/1998 e s.m.i.  
PROGETTO DI CAVA BRICCO VOLTI LOTTI 28, 1, 1A, 2 E 5 FUORI CORSO NEL COMUNE DI  
BAGNOLO PIEMONTE.  
PROPONENTE: MANAVELLA F.LLI S.N.C., BAGNOLO PIEMONTE.  
PRONUNCIA DI GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE.

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**

**Premesso che:**

- In data 15 giugno 2012 con prot. n. 56041, il Sig. Manavella Renato, in qualità di socio/legale rappresentante della ditta Manavella F.lli s.n.c. - con sede legale in Via Bibiana n. 76, 12031 – Bagnolo Piemonte - ha depositato presso la Provincia di Cuneo, istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e dell’art. 4 della L. R. n. 40/98 e s.m.i., completa dei relativi allegati, in merito al progetto in oggetto esplicitato.
  - Il proponente ha dato avviso dell’avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano ‘Il Giornale del Piemonte’, pubblicato in data 15.06.2012.
  - Sul BURP n. 28 del 12.07.2012 è stato pubblicato il comunicato di avvio del procedimento.
  - L’intervento in oggetto rientra nella categoria progettuale n. 13 dell’allegato A2 alla L.R. 40/98 e s.m.i..
- Il progetto riguarda l’ampliamento di una cava di pietra ornamentale (Pietra di Luserna), sita in Comune di Bagnolo P.te (CN), località “Bricco Volti” – lotti nn. 28, 1, 1A, 2 e 5 fuori corso, della ditta MANAVELLA F.lli s.n.c..
- L’area complessiva interessata dal progetto presenta un’estensione pari a circa 29.450 mq, i volumi complessivamente movimentati saranno circa 249.500 mc.
- La coltivazione procederà secondo le modalità tipiche di una cava di monte, per fette orizzontali discendenti, impostando la direzione dei fronti, con inclinazione compatibile ai risultati delle analisi di stabilità.
- Nei termini stabiliti dall’art. 14, comma 1, lett. b) della L.R. 40/98 e s.m.i., non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
  - In data 11 settembre 2012, è stata convocata e si è svolta la Conferenza di Servizi, ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i., al fine di svolgere il sopralluogo necessario all’istruttoria tecnica per l’espressione del parere di cui alla vigente normativa regionale.
  - In data 18 settembre 2012 si è riunita la 1^ Conferenza di Servizi con i soggetti territoriali ed istituzionali di cui all’art. 9) e con quelli della Conferenza ex art. 32 L.R. 44/2000 e s.m.i., ai fini della valutazione integrata dell’intervento proposto e per il coordinamento delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione e l’esercizio delle opere in progetto, e cioè quelle da acquisire ai sensi della L.R. 69/1978 e s.m.i., della L.R. 45/89 e s.m.i. e del D.Lgs. 42/04 e s.m.i..
  - Il proponente è stato invitato a partecipare ed è intervenuto a detta conferenza, nel corso della quale, come più approfonditamente descritto nel relativo verbale, conservato agli atti dell’Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è stata rilevata la necessità di acquisire documentazione integrativa, successivamente dettagliata con nota della Provincia prot. n. 83459 del 25.09.2012. Da quest’ultima data i termini del procedimento sono stati interrotti.
  - In data 20.11.2012, la Ditta ha provveduto al deposito della documentazione integrativa richiesta; con l’avvenuto deposito delle integrazioni, l’iter procedurale ha ripreso il suo corso, facendo decorrere i 90 giorni previsti per la sua conclusione.
  - Nei termini di deposito delle predette integrazioni, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
  - Ultima l’istruttoria tecnica degli elaborati integrativi presentati ed acquisiti tutti gli elementi utili a definire l’esito del procedimento, in data 22 gennaio 2013 è stata convocata e si è svolta -in sede decisoria- la 2^ Conferenza di Servizi, nel corso della quale, come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell’Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è stato dato atto dei pareri conclusivi già acquisiti nel corso del procedimento e sono stati acquisiti e valutati i contributi dell’Ufficio provinciale Cave, del Comune di Bagnolo Piemonte, di ARPA Piemonte – già agli atti - per la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale e per il

rilascio delle connesse autorizzazioni necessarie per la realizzazione e l'esercizio dell'attività estrattiva in progetto, e precisamente:

- Parere tecnico favorevole espresso dalla **Provincia - Ufficio Cave**, a nome della Conferenza di Servizi provinciale ex art. 32 L.R. 44/2000 e s.m.i.. Detto parere, contenuto nell'Elaborato tecnico *“Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78”*, consegnato agli atti della Conferenza, attiene sia l'espressione di giudizio positivo di compatibilità ambientale per l'intervento proposto, sia il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale, ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i., per anni cinque a far data dal rilascio del provvedimento autorizzativo comunale. Detto parere tecnico favorevole è stato subordinato al rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni tecniche relative alla coltivazione ed al conseguente recupero ambientale del sito, così come dettagliatamente riportate nel succitato Elaborato tecnico, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (**Allegato n. 1**).
- Parere favorevole espresso dal rappresentante del **Comune di Bagnolo Piemonte** circa il rilascio dell'autorizzazione ex L.R. 69/78 e s.m.i. (**Allegato n. 2**).  
Con nota prot. n. 81770 del 18.09.2012 il Comune di Bagnolo Piemonte aveva già espresso il parere favorevole della **Commissione Locale del Paesaggio** circa il rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica con la seguente condizione:
  - deve essere realizzata una vasca che permetta la decantazione e l'arresto di eventuali blocchi e massi rotolanti, in corrispondenza della quota di livello 1460 lungo il profilo 1-1, ed in conformità a quanto previsto dal progetto.
- Parere favorevole espresso dalla **Regione Piemonte – Direzione OO.PP. Settore Prevenzione del Rischio Geologico** con nota prot. n. 5559 del 24.01.2013.
- Con nota prot. n. 105667 del 13.12.2012, la **Regione Piemonte – Settore Economia Montana e Foreste** ha comunicato che non è necessaria l'espressione di un parere dell'ente poiché le superfici boscate oggetto di trasformazione non sono superiori a 5.000 mq.
- Parere tecnico-scientifico dell'**ARPA Piemonte - Dipartimento provinciale di Cuneo** che, con nota prot. n. 5120 del 22.01.2013, ha espresso parere favorevole con la seguente condizione:

- relativamente al fabbricato poco utilizzato o abbandonato, nel momento in cui dovesse essere riabilitato con destinazione residenziale, sarà onere del proponente provvedere al contenimento delle sorgenti impulsive che la ditta genera nei confronti dello stesso.

- In applicazione della legge 241/1990 e s.m.i., sono da considerarsi acquisiti in senso favorevole i pareri dell'ASL CNI, della Comunità Montana Valli del Monviso, della Regione Piemonte Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattive, del Ministero Beni ed Attività culturali Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici per il Piemonte, della Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Economia Montana e Foreste, del Corpo Forestale dello Stato di Cuneo, in quanto detti soggetti, pur essendo stati regolarmente convocati, non hanno espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà.

- Alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, dalle risultanze delle due Conferenze di Servizi, i cui verbali sono conservati agli atti dell'Ente, emerge che sussistono i presupposti di compatibilità ambientale dell'intervento in esame, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, nonché nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito formulate, in quanto gli impatti generati dalla realizzazione del progetto in esame, tenuto conto di quelli già esistenti nell'area estrattiva di riferimento, si possono ritenere accettabili in considerazione del contesto già fortemente compromesso per la presenza di numerose cave, che hanno già sostanzialmente modificato

l'ambiente in modo rilevante e, pertanto, l'attuazione dell'intervento non comporterà significativi impatti aggiuntivi sulle componenti ambientali interferite e consentirà –a recupero ultimato- un raccordo morfologico con l'intorno.

- Per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d'opera ed in fase di esercizio dell'attività estrattiva, la realizzazione del progetto è subordinata alle seguenti prescrizioni:

- 1) l'esecuzione dei lavori di coltivazione deve essere autorizzata sui mappali richiesti dall'istante, come da progetto presentato;
- 2) devono essere mantenuti i capisaldi quotati posizionati in fase di rilievo, al fine di consentire il controllo dell'evoluzione dell'attività;
- 3) **entro il 31 gennaio di ogni anno**, la Ditta autorizzata è tenuta alla presentazione di una relazione tecnica, con allegata documentazione cartografica (planimetria e sezioni in scala adeguata sia su supporto informatico che cartaceo), in cui sia illustrato lo stato di avanzamento degli interventi di coltivazione, di riprofilatura morfologica e di recupero ambientale eseguiti, specificando le volumetrie di materiale movimentato e fornendo una previsione degli interventi da realizzare nel corso dell'anno successivo;
- 4) entro la medesima scadenza di cui al precedente punto 3, in relazione ai disposti del D.Lgs. 117/2008, deve essere presentata una nota che riporti i risultati del monitoraggio annuo della consistenza dei cumuli di terreno vegetale esistenti in cava, attraverso il loro rilevamento topografico, e la contestuale definizione delle cubature esistenti; l'ubicazione dei cumuli deve essere pertanto riportata ed aggiornata sul rilievo topografico di aggiornamento annuale;
- 5) **entro 60 giorni dal rilascio del provvedimento autorizzativo** deve essere realizzata la vasca di decantazione prevista nella documentazione integrativa presentata, in cui devono essere convogliate tutte le acque provenienti dall'area di cava;
- 6) prima di procedere alla messa in sicurezza dell'attuale ciglio di cava, mediante la rimozione della porzione sommitale del fronte, deve essere completata la realizzazione del vallo paramassi alla quota media di 1405 m, secondo il progetto presentato;
- 7) la prosecuzione della coltivazione del giacimento deve procedere per ribassi successivi del piazzale, limitando il più possibile la formazione dei fronti laterali temporanei e operando in maniera coordinata rispetto ai limitrofi lotti di cava;
- 8) l'apertura del nuovo cantiere superiore deve avvenire mediante l'impostazione del ciglio superiore del fronte alla quota media di 1490 m e la coltivazione deve procedere per ribassi successivi, dall'alto verso il basso;
- 9) preliminarmente all'inizio degli interventi previsti nel cantiere alto, devono essere completati gli interventi di adeguamento della pista di accesso prevista a partire dalla pista dell'Ortolo a quota 1488 m. Tale pista deve essere mantenuta transitabile in condizioni di sicurezza fino alla completa realizzazione della pista di collegamento tra il cantiere inferiore e quello superiore, prevista entro la fine della seconda fase quinquennale di intervento;
- 10) in ogni fase di intervento, le operazioni di coltivazione, di riempimento e di recupero ambientale devono essere correttamente coordinate tra il cantiere inferiore e quello superiore, al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza;
- 11) le operazioni di riempimento del piazzale di base possono iniziare solo una volta conclusa la coltivazione del cantiere inferiore;
- 12) con il procedere delle fasi di coltivazione del giacimento e di riempimento del cantiere inferiore con il materiale di sfrido, deve essere prontamente adeguato il sistema di regimazione delle acque meteoriche previsto; in particolare devono essere realizzati gli interventi di sistemazione del rio Conformo, deve essere adeguato il sistema di canalette lungo i gradoni residui e lungo la viabilità interna a servizio della cava e deve essere garantita la raccolta nelle apposite vasche di decantazione delle acque meteoriche provenienti dalle aree oggetto di coltivazione;

- 13) il tratto del rio Conformo interessato dalla cava non deve in alcun modo essere oggetto di attività estrattiva, ma solo di interventi di sistemazione idraulica per garantire il deflusso controllato delle acque superficiali fino all'imbocco del canale sotterraneo della discarica Bricco Volti;
- 14) durante tutto l'intervento, sui fronti di cava derivanti dalla coltivazione devono essere periodicamente condotti rilievi geostrukturali aggiornati, al fine di verificare le caratteristiche dell'ammasso roccioso oggetto di coltivazione, provvedendo all'individuazione della presenza di cunei potenzialmente instabili già verificati anche in corso d'opera;
- 15) con il procedere della coltivazione e delle operazioni di riempimento, devono essere realizzate le strutture di sostegno e di contenimento secondo gli schemi verificati in progetto; ogni variazione da quanto progettato deve essere oggetto di specifica autorizzazione, ai sensi della normativa vigente;
- 16) i materiali di scarto derivanti dall'attività estrattiva, che non troveranno impiego come prodotti secondari all'esterno del bacino estrattivo di Bagnolo P.te e che non verranno impiegati nelle operazioni di riempimento al termine della coltivazione, devono essere conferiti esclusivamente nel sito di discarica consortile Bricco Volti secondo le quote in capo alla Ditta, come dichiarato nel Piano di Gestione dei Rifiuti da Estrazione ai sensi del D. Lgs. 117/2008;
- 17) per quanto possibile devono essere scrupolosamente rispettate le tempistiche previste nel cronoprogramma, relativamente sia alla coltivazione, sia ai conseguenti lavori di recupero ambientale, per i diversi lotti di cava;
- 18) le pedate dei gradoni risultanti dall'evolversi della coltivazione durante le diverse fasi di progetto devono essere interessate da lavori di recupero ambientale, prima di procedere ai successivi ribassi;
- 19) il riempimento del cantiere inferiore al termine della coltivazione deve avvenire esclusivamente con rifiuti da estrazione individuati ai sensi del D.Lgs. 117/2008, provenienti dal bacino estrattivo di Bagnolo P.te, come indicato in progetto;
- 20) la posa in opera del materiale per la ricostituzione della morfologia definitiva, come previsto nella configurazione finale illustrata in progetto, deve avvenire per strati successivi di potenza non superiore a 1 m, singolarmente compattati;
- 21) negli interventi di riprofilatura morfologica finale, sia dei fronti in roccia che degli stocaggi definitivi di materiale di sfrido, devono essere rispettate le geometrie verificate in progetto;
- 22) al conseguimento della morfologia definitiva, prima della stessa del terreno vegetale di origine alloctona dovrà essere presentata a tutti gli Enti componenti la Conferenza di Servizi una scheda tecnica che specifichi la provenienza, la volumetria e le caratteristiche di tale materiale;
- 23) in considerazione delle difficili condizioni stazionali in cui si opera, tutti gli interventi di inerbimento previsti sulle diverse aree di cava devono essere realizzati con adeguate tecniche di idrosemina potenziata;
- 24) tutte le scarpate e le aree non interessate dal passaggio dei mezzi, risultanti dall'apertura delle nuove piste di accesso alle diverse porzioni di cava, devono essere prontamente recuperate mediante opportuni interventi di inerbimento, che devono essere realizzati con adeguate tecniche di idrosemina a spessore, entro la prima stagione vegetativa utile successiva alla realizzazione della pista;
- 25) l'impianto delle specie arboree-arbustive che interessa l'area di cava deve seguire un sesto irregolare in modo da conferire al soprassuolo arboreo-arbustivo un aspetto il più naturaliforme possibile;
- 26) entro sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione devono essere eseguiti tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti;
- 27) al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti devono essere eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per tre anni dal termine degli interventi di recupero.

**Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.

**Visiti:**

il D.P.R. 12.04.1996 e s.m.i.;  
il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.;  
il D.Lgs. il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i.;  
il D.Lgs. 18.05.2001, n. 227;  
la L.R. 14.12.1998, n. 40 e s.m.i.;  
la L.R. 01.12.2008, n. 32;  
la L.R. 22.11.1978, n. 69 e s.m.i.;  
la L.R. 26.04.2000, n. 44;  
la L.R. 09.08.1989, n. 45 e s.m.i.;  
la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i.;  
il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*”;  
lo Statuto;

il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

**Rilevato** che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 “*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*”.

**Vista** la D.G.P. n. 115 del 5 luglio 2012 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione.

**Valutate** le risultanze emerse nel corso delle Conferenze di Servizi del 18 settembre 2012 e del 22 gennaio 2013, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell'Ente, ed i relativi pareri ed autorizzazioni acquisiti nell’ambito delle stesse.

**Preso atto** delle autorizzazioni nelle stesse acquisite ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i..

**Ritenuto**, pertanto, che – alla luce delle valutazioni istruttorie emerse nel corso del procedimento e, in particolare, degli esiti della Conferenza di Servizi del 22 gennaio 2013 – sussistono i presupposti per l’espressione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale, subordinato al rispetto delle prescrizioni sopraelencate, circa il progetto in esame.

Tutto quanto sopra esposto e considerato

**DISPONE**

1. **DI CONSIDERARE** le premesse parte integrante del presente provvedimento.
2. **DI ESPRIMERE GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE** in merito al progetto di cava Bricco Volti lotti 28, 1, 1A, 2 e 5 Fuori Corso nel Comune di Bagnolo Piemonte presentato da parte della ditta MANAVELLA F.LLI s.n.c., Via Bibiana n.76, 12031 – BAGNOLO PIEMONTE, in quanto gli impatti generati dall’apertura del nuovo settore di coltivazione, riconducibili a quelli già esistenti nell’area estrattiva di riferimento, si possono ritenere accettabili in considerazione del contesto già fortemente compromesso per la presenza di numerose cave, che hanno già sostanzialmente modificato l’ambiente in modo rilevante e pertanto l’attuazione dell’intervento non comporterà significativi impatti aggiuntivi sulle componenti ambientali interferite e consentirà – a recupero ultimato- un raccordo morfologico con l’intorno.
3. **PER MITIGARE** ulteriormente l’entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d’opera e per l’ottimale riuscita degli interventi di recupero dell’area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:
  1. relativamente al fabbricato poco utilizzato o abbandonato, nel momento in cui dovesse essere riabilitato con destinazione residenziale, il proponente deve provvedere al contenimento delle sorgenti impulsive che la ditta genera nei confronti dello stesso;

2. l'esecuzione dei lavori di coltivazione deve essere autorizzata sui mappali richiesti dall'istante, come da progetto presentato;
3. devono essere mantenuti i capisaldi quotati posizionati in fase di rilievo, al fine di consentire il controllo dell'evoluzione dell'attività;
4. **entro il 31 gennaio di ogni anno**, la Ditta autorizzata è tenuta alla presentazione di una relazione tecnica, con allegata documentazione cartografica (planimetria e sezioni in scala adeguata sia su supporto informatico che cartaceo), in cui sia illustrato lo stato di avanzamento degli interventi di coltivazione, di riprofilatura morfologica e di recupero ambientale eseguiti, specificando le volumetrie di materiale movimentato e fornendo una previsione degli interventi da realizzare nel corso dell'anno successivo;
5. entro la medesima scadenza di cui al precedente punto 3, in relazione ai disposti del D.Lgs. 117/2008, deve essere presentata una nota che riporti i risultati del monitoraggio annuo della consistenza dei cumuli di terreno vegetale esistenti in cava, attraverso il loro rilevamento topografico, e la contestuale definizione delle cubature esistenti; l'ubicazione dei cumuli deve essere pertanto riportata ed aggiornata sul rilievo topografico di aggiornamento annuale;
6. **entro 60 giorni dal rilascio del provvedimento autorizzativo** deve essere realizzata la vasca di decantazione prevista nella documentazione integrativa presentata, in cui devono essere convogliate tutte le acque provenienti dall'area di cava;
7. prima di procedere alla messa in sicurezza dell'attuale ciglio di cava, mediante la rimozione della porzione sommitale del fronte, deve essere completata la realizzazione del vallo paramassi alla quota media di 1405 m, secondo il progetto presentato;
8. la prosecuzione della coltivazione del giacimento deve procedere per ribassi successivi del piazzale, limitando il più possibile la formazione dei fronti laterali temporanei e operando in maniera coordinata rispetto ai limitrofi lotti di cava;
9. l'apertura del nuovo cantiere superiore deve avvenire mediante l'impostazione del ciglio superiore del fronte alla quota media di 1490 m e la coltivazione deve procedere per ribassi successivi, dall'alto verso il basso;
10. preliminarmente all'inizio degli interventi previsti nel cantiere alto, devono essere completati gli interventi di adeguamento della pista di accesso prevista a partire dalla pista dell'Ortiolo a quota 1488 m. Tale pista deve essere mantenuta transitabile in condizioni di sicurezza fino alla completa realizzazione della pista di collegamento tra il cantiere inferiore e quello superiore, prevista entro la fine della seconda fase quinquennale di intervento;
11. in ogni fase di intervento, le operazioni di coltivazione, di riempimento e di recupero ambientale devono essere correttamente coordinate tra il cantiere inferiore e quello superiore, al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza;
12. le operazioni di riempimento del piazzale di base possono iniziare solo una volta conclusa la coltivazione del cantiere inferiore;
13. con il procedere delle fasi di coltivazione del giacimento e di riempimento del cantiere inferiore con il materiale di sfrido, deve essere prontamente adeguato il sistema di regimazione delle acque meteoriche previsto; in particolare devono essere realizzati gli interventi di sistemazione del rio Conformo, deve essere adeguato il sistema di canalette lungo i gradoni residui e lungo la viabilità interna a servizio della cava e deve essere garantita la raccolta nelle apposite vasche di decantazione delle acque meteoriche provenienti dalle aree oggetto di coltivazione;
14. il tratto del rio Conformo interessato dalla cava non deve in alcun modo essere oggetto di attività estrattiva, ma solo di interventi di sistemazione idraulica per garantire il deflusso controllato delle acque superficiali fino all'imbocco del canale sotterraneo della discarica Bricco Volti;
15. durante tutto l'intervento, sui fronti di cava derivanti dalla coltivazione devono essere periodicamente condotti rilievi geostrukturali aggiornati, al fine di verificare le caratteristiche

dell'ammasso roccioso oggetto di coltivazione, provvedendo all'individuazione della presenza di cunei potenzialmente instabili già verificati anche in corso d'opera;

16. con il procedere della coltivazione e delle operazioni di riempimento, devono essere realizzate le strutture di sostegno e di contenimento secondo gli schemi verificati in progetto; ogni variazione da quanto progettato deve essere oggetto di specifica autorizzazione ai sensi della normativa vigente;

17. i materiali di scarto derivanti dall'attività estrattiva, che non troveranno impiego come prodotti secondari all'esterno del bacino estrattivo di Bagnolo P.te e che non verranno impiegati nelle operazioni di riempimento al termine della coltivazione, devono essere conferiti esclusivamente nel sito di discarica consortile Bricco Volti secondo le quote in capo alla Ditta, come dichiarato nel Piano di Gestione dei Rifiuti da Estrazione ai sensi del D. Lgs. 117/2008;

18. per quanto possibile devono essere scrupolosamente rispettate le tempistiche previste nel cronoprogramma, relativamente sia alla coltivazione, sia ai conseguenti lavori di recupero ambientale, per i diversi lotti di cava;

19. le pedate dei gradoni risultanti dall'evolversi della coltivazione durante le diverse fasi di progetto devono essere interessate da lavori di recupero ambientale, prima di procedere ai successivi ribassi;

20. il riempimento del cantiere inferiore al termine della coltivazione deve avvenire esclusivamente con rifiuti da estrazione individuati ai sensi del D.Lgs. 117/2008, provenienti dal bacino estrattivo di Bagnolo P.te, come indicato in progetto;

21. la posa in opera del materiale per la ricostituzione della morfologia definitiva, come previsto nella configurazione finale illustrata in progetto, deve avvenire per strati successivi di potenza non superiore a 1 m, singolarmente compattati;

22. negli interventi di riprofilatura morfologica finale, sia dei fronti in roccia che degli stocaggi definitivi di materiale di sfrido, devono essere rispettate le geometrie verificate in progetto;

23. al conseguimento della morfologia definitiva, prima della stesa del terreno vegetale di origine alloctona dovrà essere presentata a tutti gli Enti componenti la Conferenza di Servizi una scheda tecnica che specifichi la provenienza, la volumetria e le caratteristiche di tale materiale;

24. in considerazione delle difficili condizioni stagionali in cui si opera, tutti gli interventi di inerbimento previsti sulle diverse aree di cava devono essere realizzati con adeguate tecniche di idrosemina potenziata;

25. tutte le scarpate e le aree non interessate dal passaggio dei mezzi, risultanti dall'apertura delle nuove piste di accesso alle diverse porzioni di cava, devono essere prontamente recuperate mediante opportuni interventi di inerbimento, che devono essere realizzati con adeguate tecniche di idrosemina a spessore, entro la prima stagione vegetativa utile successiva alla realizzazione della pista;

26. l'impianto delle specie arboree-arbustive che interessa l'area di cava deve seguire un sesto irregolare in modo da conferire al soprassuolo arboreo-arbustivo un aspetto il più naturaliforme possibile;

27. entro sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione devono essere eseguiti tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti;

28. al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti devono essere eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per tre anni dal termine degli interventi di recupero.

**4. DI RINVIARE** il rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Comune di Bagnolo Piemonte, da assumere oltre i termini del procedimento di VIA, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento e, comunque, successivamente alla formulazione – da parte del competente Settore regionale



Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico di Cuneo - del parere tecnico conclusivo ex L.R. 45/89 e s.m.i., nonché subordinatamente all'approvazione del progetto di compensazione boschiva ex D.Lgs. 122/01.

**5. DI RINVIARE** altresì, oltre i termini del procedimento di VIA, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex D. Lgs. 42/04 e s.m.i. di competenza del Comune di Bagnolo Piemonte, subordinatamente alla prescrizione di cui alla nota prot. n. 81770 del 18.09.2012 :

– deve essere realizzata una vasca che permetta la decantazione e l'arresto di eventuali blocchi e massi rotolanti in corrispondenza della quota di livello 1460 lungo il profilo 1-1, ed in conformità a quanto previsto dal progetto.

**6. DI SUBORDINARE** il rilascio dell'autorizzazione di cui al punto 4., al rispetto di tutte le prescrizioni così come sopra risultanti, di quelle contenute nell'Elaborato tecnico "*Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i.*" del **Comune di Bagnolo Piemonte**, nonché di quelle che eventualmente fossero stabilite da parte del Settore regionale Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico di Cuneo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i..

**7. DI CONSIDERARE ACQUISITI** in senso favorevole, conformemente a quanto previsto dall'art. 14 ter della L.241/1990 e s.m.i., i pareri dell'ASL CN1, della Comunità Montana Valli del Monviso, della Regione Piemonte Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattive, del Ministero Beni ed Attività culturali Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici per il Piemonte, della Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Economia Montana e Foreste Settore Foreste, del Corpo Forestale dello Stato Cuneo, in quanto detti soggetti, pur essendo stati regolarmente convocati, non hanno espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà.

**8. DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 3 L.R. 69/1978 e s.m.i., il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente punto 4, costituisce atto di avvio del procedimento di variante del vigente strumento urbanistico.

**9. DI FARE SALVI** gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l'esercizio dell'attività estrattiva in progetto.

**10. DI DARE ATTO** altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2. nonché l'autorizzazione di cui ai punti 4 e 5 sono rilasciati:

- sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento di VIA, di cui una copia è conservata agli atti dell'Ufficio provinciale Valutazione Impatto Ambientale, C.so Nizza 30, Cuneo;
- facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;
- subordinatamente alla rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni riportate al precedente punto 3.

**11. DI AFFIDARE**, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo il controllo dell'effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa degli interventi e a lavori conclusi e di stabilire di conseguenza, a tal fine, che il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e del termine dei lavori all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo - Settore VIA - Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo 11, Cuneo;

**12. DI STABILIRE** che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9, della legge regionale 40/98 e s.m.i., per la durata di tre anni a decorrere dalla data del rilascio del presente provvedimento. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto dovrà essere realizzato, anche in parte, entro cinque anni dalla pubblicazione del

presente provvedimento. Scaduti i predetti termini, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dalla Provincia di Cuneo, la procedura di impatto ambientale deve essere reiterata.

**13. DI INVIARE** il presente provvedimento al proponente e di renderlo noto a tutti i soggetti del procedimento ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

**14. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della Provincia.

Al presente provvedimento è allegata, per farne parte integrante e sostanziale, la seguente documentazione:

- Elaborato tecnico "*Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78*" (Allegato n. 1);
- Parere favorevole espresso dal Comune di Bagnolo Piemonte circa il rilascio dell'autorizzazione ex L.R. 69/78 e s.m.i. (Allegato n. 2).

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 27, comma 1, d.lgs. 152/06 e s.m.i. e 12, comma 8, L.R. 40/98 e s.m.i., ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è visibile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo, nei giorni di lunedì, martedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 14,30 alle 16,30.

Avverso il presente atto è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di cui sopra.

**IL DIRIGENTE**  
Dott. Luciano FANTINO